

[TAR Umbria, 8 aprile 2004, n. 168](#)

Sulla bonifica delle aree agricole con applicazione dei valori limite previsti per quelle ad uso verde pubblico

- *Può condividersi l'avviso dell'Istituto Superiore di Sanità (cfr. nota prot. 051899 in data 6 novembre 2003), nel senso che, in attesa di una revisione del D.M. 471/1999 che consideri espressamente anche gli standard di qualità per i suoli agricoli, per questi ultimi trovano applicazione i valori della colonna A, tenuto conto che "i valori di concentrazione per i parametri ivi citati possono essere considerati sufficientemente cautelativi anche in relazione a scenari multipli di esposizione umana (ingestione, inalazione e contatto dermico) sia di tipo diretto che indiretto".*
- *Sembra ragionevole ritenere (conformemente all'avviso dell'I.S.S., sopra riportato) che la coltivazione connessa alla destinazione agricola, permettendo alle sostanze inquinanti di essere assimilate nei prodotti destinati all'alimentazione, richieda limiti di concentrazione non meno cautelativi di quelli ritenuti adeguati per il verde (urbano).*

(Nella specie, è stato ritenuto che, in difetto di valori limite, non introdotti dal DM 471/1999 per i terreni destinati alla produzione agricola all'allevamento, ma previsti dall'art. 17, comma 15, del DLGS. N. 22/1997, possano trovare applicazione i valori della colonna A- concernenti i siti destinati ad uso verde pubblico, privato e residenziale- considerando che una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere, nella maggior parte dei casi, non operativa la normativa sulle bonifiche, senza apprezzabili ragioni di tutela di interessi pubblici o privati.)

NOTA

In senso contrario alla tesi sul preteso potere della P.A. (e quindi, implicitamente, del giudice) di modificare o integrare, sulla base di pareri dell'Istituto Superiore di Sanità, i valori-limite del DM n. 471/1999, in quanto ciò costituirebbe violazione del procedimento di formazione ed approvazione del regolamento, disciplinato in modo puntuale e vincolante da

fonte legislativa (ex art. 17, comma 1 del D.LGS. n. 22/1997 e succ. modifiche) si consulti:

[TAR CAMPANIA Sez. I, 3 maggio 2004, n. 7756.](#)

Né sembra esatta la tesi di chi (A. RADRIZZAN, in Reteambiente), ritiene che la sentenza TAR Lombardia, Sez. I, 11 novembre 2003, n. 4982 sia conforme a quella sopra massimata, in quanto nella decisione del Collegio milanese si afferma, per un verso, che occorre tener conto della *destinazione effettiva* di un terreno, formalmente adibito ad usi agricoli, ma “concretamente adibito ad usi industriali”, per applicare i valori limite stabiliti per quest’ultimi; per altro verso, che se si dà rilievo alla destinazione legale del terreno in questione, agricola, *non è possibile applicare, in via analogica*, la normativa dettata per i terreni a destinazione diversa. E quindi la ratio decidendi sta nella necessità di tener conto della destinazione concreta del sito, nella specie, ad uso industriale, considerata prevalente su quella formale – legale; ma altresì, nell’*impossibilità* di estendere, in via analogica, ai terreni destinati ad uso agricolo i valori limite applicabili, ai sensi del D.M. n. 471/1999, alle altre due categorie di siti, di cui alla Tabella 1, lett. A e B.

Per una rassegna critica di giurisprudenza amministrativa, formatasi dal 1997 al maggio 2004, in materia di bonifica dei siti contaminati si rinvia a: F. GIAMPIETRO, (a cura di): “Bonifica dei siti contaminati. I nodi giuridici e tecnici”, Giuffrè, 2001, aggiornamento 2004.